IL SOCIO DI SRL E IL DIRITTO DI CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIALE

Recentemente il Tribunale di Milano, con la sentenza 8.10.2015, n. 439112, a conferma dell'orientamento giurisprudenziale, è tornato sul tema del diritto del socio (di minoranza) di una società a responsabilità limitata di consultare la documentazione sociale e ha stabilito che il socio di Srl che non partecipa all'amministrazione della società può consultare la documentazione sociale, anche per il tramite di un professionista di fiducia. L'art. 2476 C.C. prevede che i soci non partecipanti alla gestione della Srl hanno il diritto di avere dall'organo amministrativo informative sullo svolgimento degli affari sociali. Tale diritto implica la possibilità di consultare libri sociali e documenti. Tale orientamento è seguito anche dalla giurisprudenza che, con la sentenza n. 439112 del Tribunale di Milano, garantisce che il diritto possa essere esercitato anche tramite professionisti delegati. Già il Tribunale di Nola, con sentenza del 13.03.2012, aveva stabilito con propria sentenza il fatto che i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri e i documenti relativi alla gestione societaria. In particolare, i giudici del merito affermarono il fatto che il socio che subisce la violazione del diritto di informazione può chiedere che sia dichiarata l'invalidità della successiva approvazione del bilancio. Tuttavia, occorre dimostrare che la documentazione non fornita dalla società avrebbe consentito una conoscenza piena della realtà economico-patrimoniale della stessa, necessaria per l'adozione della delibera impugnata. La riforma del diritto societario ha apportato anche un'altra importante novità, oltre alla delega per i controlli: ha esteso detto controllo a tutti i documenti che riguardano gli affari sociali, non solo i libri obbligatori, indipendentemente dalla presenza o meno dei revisori. La facoltà di esercitare il diritto non è legata alla quota di capitale e spetta anche ad un socio con una partecipazione minima. Il socio che intende esercitare il proprio diritto deve essere veramente estraneo alla gestione e non è affatto rilevante che non risulti nell'organo amministrativo. Sono esclusi, dunque, i soci che si ingeriscono nell'amministrazione pur senza essere investiti formalmente della carica (amministratori di fatto). Quando al socio è affidata l'amministrazione disgiunta per un settore specifico e dimostri che non è a conoscenza di ciò che fanno gli altri amministratori, anche in questo caso potrà esercitare il diritto di controllo sugli atti di gestione, ma solo per quelli cui non ha partecipato. L'atto di delega al professionista per l'esercizio di un proprio diritto nasce dal fatto che il socio può non avere le competenze tecniche per verificare documenti legati ad atti sociali. La possibilità di effettuare verifiche anche più volte durante lo stesso esercizio non ammette, ovviamente, comportamenti ostruzionistici del socio che determinino un ingiusto aggravio di lavoro per chi deve fornire i dati aziendali; né il socio può pretendere l'invio presso il suo domicilio della documentazione relativa ad un esercizio comportando disagi per la società in termini di tempi e costi (Trib. Monza sent. 6.04.2006). Altresì a tutela dei fatti societari, il potere garantito al socio non può eccedere i limiti ed il rispetto della riservatezza degli atti acquisiti nel controllo e che non devono essere divulgati a terzi (Trib. Milano sent. 30.11.2004). In merito all'ostacolo del diritto, se l'organo amministrativo si rifiuta di fornire le informazioni o di esibire la documentazione, il socio potrà avvalersi dello strumento cautelare atipico di cui all'art. 700 c.p.c. (Trib. Taranto sent. 13.07.2007), allo scopo di condannare gli amministratori a fornire le informazioni e a consentire l'accesso ai documenti.